



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Roma, 04/03/2011
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06-4993.3348 – 3201- Fax 06-4993.3014

N. reg.

171/2011

Ai Dirigenti/Direttori delle
Unità Organiche e Strutture
del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Esonero dal Servizio ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 2, co. 53, L. 26 febbraio 2011, n. 10
Novità di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010 - Circolare INPDAP n. 18/2010
Note prot. n. DFP 0048733 del 3.11.10 e prot. n. DFP 0010081 del 17.2.11

Per la richiesta di *“Esonero dal Servizio – Commi 1 – 6 Art. 72 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008”* si fa presente che l'art. 2, comma 53, del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato l'art. 72 sopracitato introducendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni.

Considerata l'estensione agli anni 2012, 2013 e 2014 della possibilità di richiesta di esonero dal servizio, continuano a valere le disposizioni impartite con circolare CNR n. 10/2009.

In merito si deve, inoltre, tenere conto del nuovo regime della “finestra mobile”, introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010. Tale regime prevede, per i lavoratori dipendenti, che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sia posticipato di un anno dalla data di maturazione dei requisiti previsti, sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA con nota prot. n. DFP 0048733 del 3.11.2010 e con nota prot. n. DFP 0010081 del 17.2.2011, indirizzate rispettivamente ai richiedenti Ministero dell'Interno e Segretariato Generale della PCM, ha fornito chiarimenti con riferimento al rapporto tra la disciplina dell'esonero dal servizio (previsto dall'art. 72, commi 1 - 6, del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008) che stabilisce una durata massima dello stesso pari a cinque anni, ed il nuovo regime della “finestra mobile” (previsto dall'art. 12 del D.L. 78/2010) in base al quale è posticipata la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per alcune categorie di dipendenti.

Le predette note del DFP chiariscono che resta invariato il termine di decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno già maturato i requisiti minimi previsti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2010, visto che il nuovo regime della “finestra mobile” trova applicazione per i dipendenti che maturano i requisiti minimi predetti a partire dal 2011. Ciò vale sia per i dipendenti in servizio sia per i dipendenti da collocare o già collocati in esonero.

Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime di “finestra mobile”, è necessario distinguere se l'esonero sia già in corso alla data del 31.05.2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) o debba essere ancora concesso o attivato, in particolare:

- a) se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime di “finestra mobile” porterà chiaramente all'allungamento del periodo di esonero retribuito superando il quinquennio, come accade per tutti gli altri dipendenti in regolare servizio, per cui prosegue il rapporto sino alla data di conseguimento del trattamento pensionistico (circolare INPDAP n. 18/2010);
- b) se l'esonero non era stato ancora concesso o attivato alla data del 31.05.2010, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo conto della “finestra mobile” e mantenendo, comunque, la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.

Si ribadisce che, in base alla vigente disciplina, l'ultimo periodo considerabile per la maturazione dei predetti requisiti (almeno 35 anni di anzianità contributiva) è l'anno 2014, fermo restando, sulla base di quanto detto, la possibilità di fissare la sua decorrenza anche nel corso dell'anno 2015.

I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a diffondere la presente direttiva a tutto il personale di afferenza.

Per eventuali chiarimenti sulle problematiche oggetto della presente direttiva è possibile contattare:

- Ezilde Garozzo Zannini Quirini (tel. 06-4993.3733 ezilde.garozzo@cnr.it)

IL DIRIGENTE a.i.

Dr. Alessandro Prelli